

■ Cara Unità, vi sarei grato se, tramite la rubrica «Leggi e contratti», poteste darmi un chiarimento riguardo al caso a me accaduto recentemente. Il mio datore di lavoro (Enel spa) mi ha inviato la visita fiscale di controllo pur essendo io assente dal lavoro per infortunio sul lavoro. Si tratta di una interpretazione della legge n. 638/83 che parla di assenza per malattia estendendo i controlli anche agli infortuni sul lavoro. Il datore di lavoro impone il rispetto delle fasce orarie di reperibilità 10-12 e 17-19 anche se il lavoratore è assente, come nel mio caso, per infortunio sul lavoro certificato dal medico di fabbrica e successivamente dal pronto soccorso dell'Ospedale civile.

In questo caso, secondo me, non si rispetta la volontà della legge che è stata fatta per evitare l'assenteismo dal lavoro ma non per imporre la presenza in casa per 4 ore al giorno come se fosse una punizione. In questo io vedo anche una limitazione della libertà personale in quanto per infortuni come il mio (grave lesione ad un dito della mano) io potrei anche uscire senza compromettere la guarigione. In questo modo, invece, per tutta la durata della prognosi (oltre 2 mesi) non ho di fatto un giorno di libertà che potrei impiegare per fare una piccola vacanza, per uscire con gli amici o per motivi personali. Per quanto riguarda questo caso ho già chiesto chiarimenti al mio sindacato, all'Usl, all'Inail, avendo varie risposte diverse fra loro senza avere una indicazione precisa di come dovrei comportarmi.

Sperando di poter avere una risposta al caso da me sollevato, saluto cordialmente.

Giovanni Banducci
Sociville (Siena)

Il problema delle assenze necessitate dalla malattia del dipendente è stato oggetto - soprattutto nel periodo antecedente l'entrata in vigore del Dl 12/9/1983 n. 463, con-

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl. di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Altieri, avvocato Cdl. di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl. di Torino; Nyranne Moshé, avvocato Cdl. di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdl. di Roma

Infortuni sul lavoro e orari di reperibilità

risponde l'avv. SAVERIO NIGRO

vertito in legge 11/11/1983 n. 638 - di attribuzione e discussione in quanto si addebitavano ad esse carenze ed inefficienze in ordine alla produttività aziendale, in special modo nel settore pubblico. E come sempre - si confonde l'esercizio del diritto con l'abuso dello stesso e si mirava - come in effetti poi è avvenuto - a rendere gravoso ed alquanto pesante il poter fruire delle cure necessarie all'eliminazione dello stato invalidante, creando il sistema delle «fasce orarie» durante le quali il lavoratore - anche se il tipo di malattia non glielo impone - è costretto a restare in casa, quasi

che ad esso fosse inflitta la pena del domicilio coatto, sia pure limitata a poche ore della giornata. Il controllo di medici esterni pubblici è non solo necessario, ma essenziale ed obbligatorio in quanto può operare, da parte di alcuni, un esercizio arbitrario del proprio diritto e con la scusa della malattia, si possono svolgere altre attività, ma ciò deve avvenire sempre nell'ambito del rispetto delle libertà e delle garanzie personali e la permanenza nel proprio domicilio deve essere finalizzata soltanto ed unicamente al controllo dello stato morboso, controllo che può

anche avvenire - se l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione è stata causata da motivi oggettivi e facilmente accertabili - nelle sedi delle Usl o comunque in appositi centri ambulatoriali pubblici. Al contrario l'articolo 5 della su richiamata legge n. 638/1983 dispone che il lavoratore, risultato assente alle visite di controllo - che viene accertata preventivamente; e questo accertamento normalmente è effettuato sul posto di lavoro o comunque con il controllo del datore di lavoro e/o dei dirigenti aziendali e quindi con il riscontro di coloro nei cui confronti l'assenza potrebbe avere effetti negativi. E pur vero che l'articolo 5, comma 9, della legge n. 638/83 usa l'espressione generica «ai fini del controllo sullo stato di salute», ma è altrettanto vero che questo controllo vi è stato già allorché si autorizza il lavoratore a curarsi - e quindi ad assentarsi - per un ben determinato periodo di tempo; e pertanto in questo periodo non dovrebbe essere operato di alcuna restrizione, gravando su di lui soltanto il limite di non sottoporsi a qualcosa - ad esempio attività lavorativa presso terzi - che potrebbe pregiudicare, e dilungare nel tempo, la sua guarigione.

Diverso è il caso della protrazione del suo stato invalidante allorché il primo periodo prefissato non è stato sufficiente alla sua guarigione: in questo caso il lavoratore è soggetto alle restrizioni previste dalla legge.

La pausa per la colazione per i pubblici dipendenti

risponde l'avv. BRUNO AGUGLIA

operano al di fuori della sede municipale non hanno i nostri controlli? Lettera firmata Signa (Firenze)

La pausa colazione, non essendo codificata, rientra nella prassi degli uffici pubblici italiani. In tal senso, viene tollerata o disciplinata, come nel caso in esame, prevedendo il recupero del tempo impiegato. E la sua previsione elimina l'obbligo per il dipendente di dover ogni volta giustificare la richiesta di un permesso breve. Nessuna rilevanza ha

la circostanza dedotta della mancanza di un bar interno, perché, teoricamente, anche in questo caso, il dipendente dovrebbe ottenere una autorizzazione per allontanarsi dalla sua stanza, con un non illegittimo obbligo di recupero. Certamente, è dovere dell'Amministrazione garantire a tutti i dipendenti la «par condicio», nel senso che il controllo e il recupero della pausa colazione vanno imposti anche a coloro che non hanno nella relativa sede di servizio il rilevamento automatico della presenza.

La giurisprudenza, di merito ma soprattutto di legittimità, ha interpretato queste norme in modo abbastanza restrittivo, allorché ha affermato che «il sistema delineato dall'art. 5, 1° comma, legge n. 638/83 è finalizzato alla repressione del fenomeno dell'assenteismo del lavoratore» (Tribunale Massa 1/7/1991); «l'allontanamento dal domicilio deve essere causato da necessità assoluta ed indifferibile» (Cassazione 28/12/1992 n. 13982); «la decadenza di cui all'articolo 5... si riconnette... alla violazione della reperibilità, ossia di una condizione soggettiva finalizzata all'esplicitazione del controllo cui resta estranea l'esistenza della malattia» (Cassazione 4/4/1990 n. 2788).

Il quesito che ci pone il lettore ha, per noi, una configurazione diversa in quanto l'assenza per infortunio ha connotazioni - differenziate da quella per malattia e ciò perché la sussistenza di esso viene accertata preventivamente; e questo accertamento normalmente è effettuato sul posto di lavoro o comunque con il controllo del datore di lavoro e/o dei dirigenti aziendali e quindi con il riscontro di coloro nei cui confronti l'assenza potrebbe avere effetti negativi. E pur vero che l'articolo 5, comma 9, della legge n. 638/83 usa l'espressione generica «ai fini del controllo sullo stato di salute», ma è altrettanto vero che questo controllo vi è stato già allorché si autorizza il lavoratore a curarsi - e quindi ad assentarsi - per un ben determinato periodo di tempo; e pertanto in questo periodo non dovrebbe essere operato di alcuna restrizione, gravando su di lui soltanto il limite di non sottoporsi a qualcosa - ad esempio attività lavorativa presso terzi - che potrebbe pregiudicare, e dilungare nel tempo, la sua guarigione.

Diverso è il caso della protrazione del suo stato invalidante allorché il primo periodo prefissato non è stato sufficiente alla sua guarigione: in questo caso il lavoratore è soggetto alle restrizioni previste dalla legge.

Decorrenza pensioni di anzianità. Con il Dl n. 384/92 il governo ha sospeso, fino al 31/12/93, l'applicazione di ogni disposizione che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età per la cessazione dal servizio.

In fase di conversione in legge, oltre a numerose deroghe alla sospensione dei pensionamenti di anzianità, è stato introdotto anche lo scaglionamento delle decorrenze. Dopo le ulteriori modifiche introdotte con la finanziaria '94, si ha il seguente quadro delle decorrenze:

- coloro per i quali sono richiesti 35 anni di contribuzione possono accedere alla pensione di anzianità;
- se hanno maturato il requisito entro il 31/12/92, dal 1° giorno di ciascun mese nel corso del 1994;
- se hanno maturato il requisito entro il 1993, non prima del 1° maggio 1994 per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni se uomini e 52 anni se donne; non prima del 1° novembre 1994 negli altri casi;
- se maturano il requisito successivamente al 31/12/93, non prima del 1° luglio di ciascun anno per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni se uomini e a 52 anni se donne; non prima del 1° gennaio successivo negli altri casi;

- coloro per i quali è richiesta una anzianità contributiva inferiore a 35 anni, possono accedere alla pensione di anzianità;
- se hanno maturato il requisito entro il 31/12/92, in qualsiasi data nel corso del 1994;
- se hanno maturato o maturano il requisito successivamente al 31/12/92, per il 1994, il 24 dicembre; per gli anni successivi, il 1° settembre di ciascun anno;

- per il personale della scuola resta fissato al 1° settembre di ciascun anno.
- I lavoratori che avevano presentato la domanda di dimissioni anteriormente al 19/9/92 ma con effetto da una data successiva al 19 settembre 1992 e che, computando il periodo di preavviso a ritroso dalla data di cessazione, risultava che alla data del 19/9/92 il periodo di preavviso non era iniziato, sono rimasti senza diritto alla pensione di anzianità per effetto della sospensione introdotta con il Dl n. 384/92.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto,
Angelo Mazziere e Nicola Tisci

«Finanziaria '94»: Tutto ciò che c'è da sapere sulle pensioni / 2

Ora, con una norma di «corretta interpretazione» è stabilito che, a quei fini, il periodo di preavviso inizia a decorrere dalla data di presentazione della domanda facendo acquistare diritto alla pensione a chi si è venuto a trovare nella circostanza sopra evidenziata.

Cumulazione tra pensioni e redditi da lavoro

Dopo alcune modifiche nel corso dei lavori parlamentari, è stata ripristinata la normativa introdotta con l'articolo 10 del Dlgs n. 503/92:

● le pensioni di vecchiaia sono cumulabili, nell'importo del minimo più la metà della quota eccedente il minimo, sia con i redditi da lavoro dipendente che con i redditi da lavoro autonomo (fermo restando la totale cumulabilità nei casi già disciplinati con l'articolo 10 del Dlgs n. 503/92; prestazioni pensionistiche non soggette a Irpef; redditi da contratti a termine di durata complessiva non superiore a 50 giornate nell'anno; redditi inferiori al minimo Inps; redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili);

● le pensioni di anzianità (fino all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia) non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente e sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella stessa misura prevista per le pensioni di vecchiaia.

Il generico riferimento ai «redditi da lavoro autonomo» presuppone che, oltre ai redditi derivanti dall'attività di artigiano, commerciante, coltivatore diretto, si debba far riferimento anche ai redditi da attività libero-professionali non

che ai redditi per collaborazioni. La nuova normativa entra in vigore dall'1/1/94 ma è stabilito che «ai lavoratori che alla data del 31/12/94 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla precedente normativa, se più favorevole».

La previdente normativa consente la totale cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo sia con la pensione di vecchiaia che con la pensione di anzianità.

Inoltre, per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) non è più richiesta la cessazione dell'attività per accedere alla pensione di anzianità.

Contribuzione sui redditi da collaborazioni

A far data dal 1° gennaio 1994 i lavoratori che hanno redditi derivanti:

- dall'esercizio di arti e professioni;
- dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti;
- dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

- dalla partecipazione a collegi e commissioni;
- da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,

sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, alla vecchiaia ed i superstiti, ad una gestione separata nell'ambito della gestione degli esercenti attività commerciali gestita dall'Inps.

Da tale obbligo sono esclusi:

- i titolari di pensione diretta;

- i percettori di borse di studio; - i lavoratori che svolgono attività lavorative per i quali operano forme pensionistiche obbligatorie. Con Decreto ministeriale saranno definite le modalità di versamento dei contributi nonché i criteri per la determinazione dei periodi assicurativi da accreditarsi in relazione all'ammontare dei versamenti contributivi effettuati nell'anno.

Pensioni di anzianità pubblici dipendenti

Con effetto dal 1° gennaio 1994 nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione di anzianità con una anzianità contributiva (servizio utile) inferiore a trentacinque anni, l'importo del relativo trattamento (compresa la indennità integrativa speciale) è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del trentacinquesimo anno secondo la seguente tabella:

Anni mancanti al 35°	% di riduzione
1	1%
2	3%
3	5%
4	7
5	9%
6	11%
7	13%
8	15%
9	17%
10	20%
11	23%
12	26%
13	29%
14	32%
15	35%

La riduzione in questione non si applica ai soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre '93 dalle competenti amministrazioni.

Coloro che hanno presentato la domanda successivamente al 31/12/92 hanno la facoltà di revocarla ovvero, se cessati dal servizio, di chiedere la riammissione in servizio con domanda da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge «collegata» alla «finanziaria» '94.

CI SONO AZIENDE CHE HANNO CAPITO CHE OGGI NON BASTA ESSERE SOLO EFFERVESCENTI.

In un mercato in cui tutti sono effervescenti più' o meno naturali il Numero Verde attira l'attenzione e fa emergere le aziende migliori. Quelle che hanno davvero a cuore i loro clienti. Insomma se la pubblicità' toglie la sete, il Numero Verde toglie ogni dubbio. Molte aziende l'hanno già' capito e utilizzano il loro Numero Verde in maniera intensiva.

Per scoprire come far rendere al massimo il vostro Numero Verde o per farvene installare uno, chiamate il Numero Verde SIP 167-080080, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 18,00.

NUMERO VERDE 167-080080

NUOVO NUMERO VERDE. PIU' VOCE ALLE AZIENDE ITALIANE.

SIP